

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" finanziato dall'Unione europeaNextGenerationEU

FAQ 13/05/2022

QUESITO

“Un beneficiario privato è proprietario di due immobili rurali contigui costituiti da un antico fabbricato rurale grande con annesso fabbricato rurale più piccolo, ricadenti nella stessa particella. Per i due fabbricati esiste un progetto di restauro conservativo e di sviluppo approvato ed esecutivo. Per di più tali immobili sono situati in un'area esterna di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, di cui il proprietario possiede due particelle, intervallate da una particella catastale di proprietà della Sovrintendenza.

1) Sulla base del comma 9 dell'art 8 del bando il soggetto beneficiario può presentare tre progetti distinti sui due fabbricati e sulla parte esterna di cui è proprietario? E' possibile presentare due progetti distinti per i due fabbricati, il grande e il piccolo entrambi rispondenti ai requisiti previsti dall'art 2 del bando, essendo entrambi i fabbricati aggraffati alla stessa particella catastale?

2) Antistante e contermina alla particella dove ricadono i due fabbricati è presente una particella di proprietà della Sovrintendenza e vincolata sul piano archeologico. Volendo presentare un progetto di ambito, è possibile attivare un accordo di gestione tra la Sovrintendenza e un'associazione di recente costituzione o un privato nei giorni precedenti alla presentazione della domanda? Oppure è necessario che l'accordo di gestione sia stato sottoscritto prima del 31/12/2020 anche per i beni di proprietà pubblica? E' eventualmente possibile sottoscrivere l'accordo dopo la presentazione della domanda e presentare un documento che dichiara l'impegno della Sovrintendenza a sottoscriverlo con il privato o associazione che invia la domanda?”

RISPOSTA

1) Ai sensi dell'art. 8 comma 9 dell'avviso pubblico è possibile presentare una domanda per ogni distinto bene nel limite massimo di 3 domande. Come già precedentemente specificato e come riferito da CDP, per ogni domanda inserita non è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica (PEO) già precedentemente utilizzato per altre domande. Pertanto, bisognerà utilizzare un indirizzo di posta elettronica (PEO) diverso per ogni singola domanda.

2) Non è possibile in quanto, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'avviso pubblico, il possesso o la detenzione del bene deve essere antecedente alla data del 31/12/2020.

QUESITO

“1) L'art.8 dell'Avviso al comma 4 dispone " Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento, devono essere caricati sull'Applicativo muniti di firma digitale del dichiarante, in caso di persona giuridica il dichiarante è il rappresentante legale. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF." mentre al comma 7 "I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall'applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito".

Secondo i commi anzidetti nel caso di richieste inoltrate da "persona fisica" la stessa (il dichiarante) deve essere accreditata all'applicativo ed essere in possesso di firma digitale. A tal riguardo il

proponente può delegare a mezzo specifica procura (da allegare) il Referente Tecnico a compiere gli adempimenti richiesti (firma digitale, possesso PEC, presentazione della domanda mediante applicativo)?

2) Il fabbricato rurale in argomento è intestato a più proprietari in pari quota. Il singolo proponente può presentare in proprio la domanda di finanziamento o deve allegare delega degli altri proprietari?

3) Il fabbricato rurale in argomento NON è oggetto di decreto di vincolo specifico ma è stato edificato oltre 100 anni fa. Gli interventi sono orientati al recupero funzionale e prevedono l'ampliamento di vani esistenti e la realizzazione di nuovi vani di aero/illuminazione naturale al fine di migliorare le condizioni di abitabilità da un punto di vista igienico sanitario. Detti interventi sarebbero, a stretto rigore, riconducibili alla "ristrutturazione edilizia" e non più al mero "risanamento conservativo". Pertanto, si chiede: l'ipotesi di modeste modifiche ai prospetti con nuove aperture è compatibile con le finalità dell'avviso e degli interventi ammessi a finanziamento?"

RISPOSTA

1) Nell'avviso pubblico, all'art. 8 comma 7, è specificato quanto segue: *"I proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e devono preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall'Applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito"*, così come al medesimo articolo, comma 4, è specificato che *"Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento, devono essere caricati sull'Applicativo muniti di firma digitale del dichiarante"*. Per tali motivi il proponente deve essere obbligatoriamente in possesso di una casella PEC per poter accedere alla procedura di autenticazione e disporre di firma digitale per poter procedere alla sottoscrizione della domanda e non è ammessa la delega ad altro soggetto. Le domanda inoltrate con delega ad altro soggetto saranno ritenute non ammissibili e quindi escluse.

2) Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. g) è previsto che nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti bisogna acquisire il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto beneficiario. Di tale circostanza va effettuata la relativa dichiarazione e, ai sensi dell'art. 4 comma 9 lett. i) dell'avviso pubblico, prima della sottoscrizione con la Regione Campania dell'atto che disciplini e regoli le modalità e le procedure di attuazione dell'intervento, bisogna produrre atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza in favore del Soggetto beneficiario, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto atto.

3) Gli interventi finanziabili sono quelli previsti dall'art. 5 dell'avviso pubblico.

QUESITO

"in base all'art. 1 comma 4 se per un'area di proprietà comunale come bellezza paesaggistica confinante con una cappella rupestre di proprietà parrocchiale si può partecipare all'avviso pubblico per valorizzare l'intera area in chiave turistico culturale e paesaggistico con impegno successivo con atto scritto tra parrocchia e comune ad avere la piena disponibilità per la durata di 5 anni."

RISPOSTA



Non è possibile in quanto, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'avviso pubblico, il possesso o la detenzione del bene deve essere antecedente alla data del 31/12/2020.

QUESITO

“1) Il soggetto proponente possiede n. 3 fabbricati distinti e distanti tra loro oltre venti metri, individuati catastalmente come unica particella, senza subalterni. Il soggetto proponente può presentare un'unica domanda di finanziamento comprensiva di tutti e tre i fabbricati considerando come contributo massimo ammissibile la somma di € 450.000 (ovvero contributo massimo di € 150.000 moltiplicato per n. 3 fabbricati) oppure deve presentare una singola domanda per ogni fabbricato ciascuno con importo massimo ammissibile di € 150.000? In quest'ultimo caso però avrei n. 3 domande distinte riportanti tutte lo stesso identificativo catastale;

2) Il soggetto proponente possiede un fabbricato storico con oltre 70 anni, accatastato, la cui sagoma è riportata graficamente sulle tavole dello strumento urbanistico comunale. Tuttavia, in merito al manufatto non sono presenti decreti e/o atti inerenti l'apposizione di vincolo di interesse storico e/o culturale negli archivi comunali. In questa condizione, il soggetto proponente può presentare richiesta di finanziamento?

3) Il manufatto oggetto di proposta progettuale insiste su particella con usi civici. Il livellario ha possesso da oltre 100 anni e sono in corso le procedure di affrancazione. La richiesta di finanziamento può essere presentata dal livellario?”

RISPOSTA

1) Le domande devono essere presentate singolarmente nel limite massimo previsto dall'avviso pubblico. A tal proposito si specifica che per ogni domanda inserita non è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica (PEO) già precedentemente utilizzato per altre domande. Pertanto, bisognerà utilizzare un indirizzo di posta elettronica (PEO) diverso per ogni singola domanda.

2) Ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'avviso pubblico i due requisiti possono essere alternativi.

3) Sì, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 168/2017 la proprietà collettiva di usi civici è caratterizzata dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano diritti di godimento, individualmente e collettivamente, su terreni che il comune amministra o la collettività da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

QUESITO

“1) Un'associazione conduce un terreno ed un deposito, adibiti ad orto di comunità ed utilizza il deposito come locale utile per eventi rurali o artigianali al coperto. Tali beni sono gestiti mediante contratto di comodato verbale, che la proprietaria è disposta a formalizzare e registrare. In tali circostanze si può dichiarare la gestione attuale del bene, con promessa di formalizzare il comodato per esigenze legate al progetto?

2) La gestione dell'orto di comunità prevede l'utilizzo di attrezzature minime, la copertura della pompa del pozzo artesiano, la disponibilità di spazi al coperto per gestire e conservare le derrate, un luogo adibibile a laboratorio sociale per dimostrazioni al coperto legate alle tradizioni enogastronomiche del luogo (la filiera del pane, del vino, del latte). Per tale motivo la ristrutturazione del laboratorio, disposto, vicino all'orto e concesso in comodato dalla stessa proprietaria del terreno, nelle forme sopra descritte, sarebbe funzionale all'utilizzo dell'orto stesso. Il laboratorio è una nuova costruzione postsismica. Nella considerazione che il fabbricato è funzionale al progetto dell'orto,

l'intervento in tale ipotesi sarebbe finanziabile sebbene l'orto ci sia da più di 70 anni ed il fabbricato invece no?

3) Un privato cittadino vorrebbe donare all'associazione o al Comune una masseria iconica per ..., una casa dove è ambientata la sua autobiografia da ragazzo figlio di contadini. Un libro che la Pro Loco ha ristampato. Le intenzioni sarebbero di creare un ambiente per studio, smart working, lettura, incontri, una piccola casa della conoscenza della cultura contadina proprio in tale abitazione.

Non potendo rispettare tutte le tempistiche tecniche per eventuali atti di donazione, chi sarebbe titolato a presentare il progetto? L'attuale proprietario? L'associazione mediante una dichiarazione scritta da parte del proprietario potrebbe farsi carico dell'intervento già prima della donazione?"

RISPOSTA

1) Ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 4, dell'avviso pubblico il possesso o la detenzione del bene deve essere antecedente alla data del 31/12/2020. E' onere del proponente dimostrare inconfutabilmente il titolo di godimento o altro titolo idoneo e la relativa data di decorrenza anteriore al 31/12/2020.

2) Il fabbricato non può essere oggetto di intervento in assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 5 dall'avviso pubblico.

3) Ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'avviso pubblico, il possesso o la detenzione del bene deve essere antecedente alla data del 31/12/2020. Nel caso prospettato la domanda deve essere presentata dal proprietario.

QUESITO

"Può un ingegnere civile presentare, su commissione del privato, una proposta progettuale rientrante negli interventi ammessi a finanziamento. O tale misura è di specifica competenza dell'Architetto?"

RISPOSTA

Si, è possibile con la precisazione che il proponente deve essere obbligatoriamente in possesso di una casella PEC per poter accedere alla procedura di autenticazione e disporre di firma digitale per poter procedere alla sottoscrizione della domanda e non è ammessa la delega ad altro soggetto.

QUESITO

"Dove è reperibile l'elenco dei parchi istituiti o istituendi ai sensi della L.R.17/03: "Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale"? E' possibile avere l'elenco ufficiale?"

RISPOSTA

Ad oggi non esiste un elenco ufficiale dei parchi urbani di interesse regionale di cui alla L. R. n. 17/2003.

QUESITO

"E' possibile presentare progetti non ancora approvati, ovvero per quelli approvati la decorrenza per essere valutati?"

RISPOSTA

E' possibile presentare progetti di fattibilità tecnico-economica. Per quelli già approvati non è prevista la decorrenza per la valutazione degli stessi.

.....
QUESITO

“Vorrei sapere se nel bando sono incluse case collabenti in azienda agrizootecnica”

RISPOSTA

Le tipologie di patrimonio culturale rurale oggetto di intervento sono indicate all'art. 2 dell'avviso pubblico.

.....
QUESITO

“Si chiede con la presente se è prevista una proroga del Bando in oggetto.”

RISPOSTA

Eventuali proroghe saranno rese note nei modi e nelle forme prescritte dalla normativa vigente.

.....
QUESITO

“1) Il comune può presentare un progetto per il recupero di un vecchio ponte di sua proprietà oppure è necessario che la struttura sia in gestione da ente terzo (tipo pro-loco) tramite convenzione con scrittura privata antecedente il 31/12/2020?”

2) In caso di gestione da parte di ente terzo è colui che presenta la pratica?”

RISPOSTA

1) No. Come stabilito dall'art. 4 dell'avviso pubblico *“possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili. I predetti beni, se di proprietà pubblica, possono essere oggetto del finanziamento a condizione che i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni ne abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata”*.

2) Sì (v. sopra).

.....
QUESITO

“1) Nel bando è scritto che sono presentabili tre domande a proponente. Vuol dire che può presentare cumulo di domande complessivo fino a 450.000euro di contributo?”

2) Il progetto definitivo vuol dire che si può anche evitare di presentare richieste di autorizzazioni come la SCIA o la CILA qualora sia l'unico documento autorizzativo necessario?”

3) E' possibile una volta presentato il progetto, quindi dopo il 20 maggio, prevedere l'inizio o la continuazione delle opere con relative fatturazioni o bisogna aspettare l'esito?”

RISPOSTA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



- 1) E' possibile presentare n. 3 distinti domande per altrettanti distinti beni nel limite dell'importo massimo stabilito dall'art. 3 comma 2 per ciascuna domanda.
- 2) In fase esecutiva occorre sempre un titolo abilitativo SCIA – CILA ecc. sulla base di un progetto definitivo o esecutivo.
- 3) E' possibile iniziare o continuare gli interventi previsti considerando, però, che la presentazione della domanda non garantisce l'accoglimento della stessa in quanto oggetto di relativa istruttoria per l'ammissibilità ed il merito.

.....

QUESITO

“In merito al bando in scadenza del 20 maggio del PNR, vorrei sapere se sono escluse tutte le strutture che prevedono qualsiasi attività ricettiva. Nella fattispecie, nel 2019 è stato concesso un immobile dell'Agenzia del demanio di interesse storico-architettonico, all'interno del quale si vorrebbe realizzare un ristorante con albergo.”

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 e dell'art. 5 comma 4 dell'avviso pubblico, sono esclusi i beni nei quali vengono espletate attività ricettive.

.....